

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1970

Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Province di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si propone di venire incontro alle giuste aspirazioni di sistemazione nei ruoli dei Comuni e delle Province dei sanitari che da più anni svolgono le funzioni proprie del posto di ruolo cui sono preposti ma in posizione di « incaricato » o « non di ruolo » od altra qualifica equipollente.

Si tratterebbe, in sostanza, di una sanatoria diretta a porre ordine anche in questo campo del settore del pubblico impiego con la definitiva eliminazione dei « fuori ruolo ».

Lo scopo verrebbe raggiunto mediante concorso interno — anzichè concorso pubblico — per titoli ed esami, e con il beneficio della deroga dai limiti di età.

La procedura prevista, presenta il vantaggio per le amministrazioni che si avvalgono della facoltà loro concessa, ad acquisire elementi già qualificati attraverso una lunga esperienza maturata durante gli anni nei quali hanno svolto, in concreto, le funzioni connesse al posto per il quale concorrono, con competenza e senso di responsabilità. Nè sarebbe immaginabile il contrario; infatti la palese dimostrazione delle ricono-

sciute capacità professionali degli interessati è data dal fatto che, nonostante la loro precaria situazione impiegatizia e la possibilità di essere licenziati *ad nutum*, sono stati trattenuti e permangono in servizio già da molti anni.

Va soggiunto che tale soluzione appare equa sotto un altro profilo: non va sottovalutato, infatti, che detto personale — di frequente — ha rinunciato alla possibilità di accedere ad altra carriera nella speranza di un allargamento dei ruoli ed in attesa dell'espletamento dei concorsi che, purtroppo, non sempre vengono banditi, come d'obbligo, entro i prescritti limiti di tempo.

Sicchè il raggiungimento dei limiti di età ha definitivamente congelato detti sanitari nelle posizioni di fatto acquisite.

Del resto, l'esigenza di un provvedimento di legge che possa sanare queste situazioni, si avverte maggiormente tenuto conto che, per quanto riguarda tutte le altre carriere (amministrativa, di concetto ed esecutiva), la estensione del beneficio di che trattasi è stata autorizzata dal Ministero dell'interno con circolare P. E. L. n. 8 del 22 giugno 1968.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, è data facoltà alle Amministrazioni comunali e provinciali di immettere nei rispettivi ruoli organici ed anche in soprannumero, mediante il superamento di un concorso interno — per titoli ed esami — e con deroga dai limiti di età, il personale sanitario e chimico che presti servizio continuativo non di ruolo da almeno tre anni.